

Messaggio

numero
8537data
5 febbraio 2025competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 27 maggio 2024 nella forma elaborata da Matteo Quadranti per l'aggiunta di un nuovo art. 27b nella Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) denominata "Per un codice etico nel Potere giudiziario ticinese"

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

Il Consiglio di Stato ha preso atto dell'iniziativa parlamentare presentata il 27 maggio 2024 nella forma elaborata dal deputato Matteo Quadranti per l'aggiunta di un nuovo art. 27b nella Legge sull'organizzazione giudiziaria volta ad inserire una base legale formale che impegni il Potere giudiziario ticinese a dotarsi un codice etico, che preveda, fra le altre cose, le sanzioni classiche dei codici etici/deontologici, rispettivamente che stabilisca chiaramente l'autorità competente ad esaminare la fattispecie. A tale proposito l'iniziativista espone una lista di enti statali, parastatali o privati (ivi compresi alcuni tribunali) che già dispongono di questi strumenti al loro interno.

I. PREMESSA

Il tema legato a comportamenti etici legati sia al proprio settore sia alla funzione non è nuovo; esso interessa non solo il settore pubblico ma anche quello privato e/o di associazioni di categoria, contesti anzi nei quali si è sviluppato in anticipo rispetto al settore pubblico. Nella sua accezione classica e generalmente condivisa, il termine "codice etico" definisce quell'insieme di principi di comportamento che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza e opportunità, visti in astratto, ovvero considerati in riferimento a un determinato contesto culturale, sociale o professionale. Dal momento che l'etica (dal greco antico "èthos": comportamento, costume, consuetudine) è quella branca della filosofia che studia i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti umani in buoni, giusti, o moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati, la definizione di codice etico rimanda alla complessa problematica - e mai del tutto risolta - della morale ovvero dell'esistenza, o meno, di principi universali ai quali dovrebbero ispirarsi le azioni dell'uomo. In particolare, l'etica ha acquisito un maggior peso specifico negli ultimi decenni, in corrispondenza con l'indebolimento dei cosiddetti "pensieri forti" tradizionali, ossia le ideologie politiche, filosofiche e religiose che in un passato non tanto lontano dettavano in modo rigido le norme della convivenza sociale e la percezione di sé stessi degli attori di questa convivenza.

II. CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Il Governo ha proceduto ad un'ampia consultazione delle magistrature permanenti, sottoponendo loro il testo dell'atto parlamentare emarginato. La rispondenza è stata alquanto modesta, indizio forse questo già di uno scarso interesse da parte dei diretti

Messaggio n. 8537 del 5 febbraio 2025

interessati all'introduzione di nuove regole etiche nella magistratura tramite l'aggiunta di un nuovo articolo della LOG.

Riassumendo le varie prese di posizione espresse (soprattutto dai Pretori), si evince che per questi l'introduzione di un codice etico come quello proposto costituirebbe, per certi versi, un doppione di norme e principi già vigenti riguardanti l'esercizio della magistratura. A titolo esemplificativo vengono citati, per quel che attiene l'esercizio della carica con massimo impegno e diligenza e la tenuta di un comportamento leale e corretto, l'art. 52 del Codice di procedura civile-CPC (comportamento secondo la buona fede che riguarda anche il giudice e non solo le parti), nonché le norme penali sull'accettazione di vantaggi (art. 322^{sexies} CP e art. 322^{septies} CP). Viene poi rimarcato il valore cardine dell'indipendenza del giudice, garantita sia dalle disposizioni sulla ricusa (art. 47-51 CPC), sia da quella sull'incompatibilità (art. 19 LOG), e – non da ultimo – il potere di controllo già esercitato dal Consiglio della Magistratura, al quale è per legge riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie (cfr. art. 74 cpv. 1 LOG). Alcuni magistrati hanno osservato che l'entrata in carica è comunque subordinata ad una dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, e che quindi la tenuta di un comportamento irreprensibile e onesto del magistrato vada, per così dire, "da se" e non necessita di ulteriori precisazioni, che potrebbero anzi far sorgere la necessità di infiniti distinguo, e che la buona intenzione di codificare ogni dettaglio conduce non di rado all'insicurezza giuridica dovuta ad una serie di norme, massime e sentenze contraddittorie tra loro. Una modifica formale della LOG come quella postulata dall'iniziativa parlamentare in esame è pertanto ritenuta inutile e/o superflua. Dal canto suo, il Presidente del Consiglio della Magistratura ha pure rimarcato che le norme e i principi etici validi per i magistrati sono già piuttosto chiari anche se non del tutto codificati. Pur se non vi è alcun tipo di obiezione all'introduzione di un codice etico, egli ritiene che la competenza ad emanarlo dovrebbe essere attribuita ai Magistrati stessi tramite l'Assemblea dei Magistrati con il Consiglio della magistratura e non ad autorità legate al potere esecutivo o a quello legislativo.

III. CONSIDERAZIONI DEL GOVERNO

A titolo di premessa, il Consiglio di Stato richiama quanto esplicitato nella missiva del 18 dicembre 2024 all'attenzione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, contestuale alla presa di posizione del Governo in relazione alla risoluzione ex art. 111 LGC del 14 ottobre 2024 denominata "Riforme in favore della Giustizia ticinese" (cfr. per i dettagli del caso risoluzione governativa n. 6420 del 18 dicembre 2024). Nel merito della tematica in parola, il Consiglio di Stato, confermando la condivisione con il Consiglio della magistratura riportata nel paragrafo precedenti, ha rammentato che *"l'Amministrazione cantonale si è dotata di un Codice di comportamento per i dipendenti (ai sensi dell'art. 1 LORD) della stessa"* (cfr. risoluzione governativa citata, pag. 10).

Sul tema ricorrente di un comportamento degno e del rispetto delle regole legate alla carica da parte dei magistrati, oggetto di recente dibattito in seguito alle ben note problematiche insorte presso il Tribunale penale cantonale, il Consiglio di Stato non può fare a meno di rimarcare, come emerso dalla consultazione e come d'altronde esplicitamente ammesso dallo stesso iniziativaista, che già oggi esistono una serie di norme e principi iscritti in leggi formali e regolamenti che obbligano i magistrati ad attenersi a determinate regole di comportamento (nel Codice penale, nel Codice di procedura civile, nella LOG, nella

Messaggio n. 8537 del 5 febbraio 2025

LORD), pena l'adozione di misure disciplinari nei loro confronti da parte del Consiglio della Magistratura. Contrariamente a quanto sostenuto nell'iniziativa parlamentare emarginata, l'art. 74 cpv. 1 LOG non è affatto una "lettera morta", posto che proprio in queste ultime settimane il Consiglio della Magistratura ha dimostrato di saper prendere, qualora ve ne sia il bisogno, provvedimenti disciplinari importanti e incisivi, a tutela dell'immagine della giustizia, in caso di violazioni dei doveri professionali da parte di magistrati.

Per quanto attiene all'effettiva valenza ed efficacia dei codici etici all'interno delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato rinvia qui peraltro ad un recente contributo dottrinale del Presidente del Tribunale federale Yves Donzallaz, che ha di fatto messo in dubbio - anche vista l'esperienza negativa vissuta negli anni passati in diversi tribunali federali - l'efficacia di queste norme etiche nel caso di conflitti particolarmente acuti fra magistrati all'interno di un determinato consesso, nei quali in definitiva solo l'intervento da parte delle autorità superiori di vigilanza, per il tramite di misure disciplinari, ha potuto porre rimedio a situazioni incompatibili con l'immagine e il buon funzionamento della giustizia (cfr. Yves Donzallaz, *La surveillance du Tribunal pénal fédéral par le Tribunal fédéral*, in "Tempus Fugit"/Raccolta per i 20 anni di esistenza del Tribunale penale federale, §4, pag. 43, ed. Helbing&Lichtenhahn, Basilea 2024).

IV. CONCLUSIONE

Il Governo, in ossequio al principio della separazione dei poteri e preso altresì atto delle posizioni espresse dalle autorità giudiziarie coinvolte, non ritiene vi siano gli estremi per entrare nel merito delle richieste dell'iniziativa nella misura in cui postula una modifica formale della LOG tramite l'introduzione di un nuovo art. 27b. Il Consiglio di Stato invita pertanto a respingere l'iniziativa parlamentare in oggetto.

Lo scrivente Consiglio non è tuttavia contrario all'introduzione di un codice etico per la magistratura ticinese, sulla falsariga di quelli già adottati in altri ambiti dell'amministrazione sia cantonale che federale, nella misura in cui questo sia elaborato dall'Assemblea dei magistrati in collaborazione con il Consiglio della Magistratura.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta
Il Cancelliere: Arnaldo Coduri